

N. R.G. 1169/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/2013 promossa da:

TISCALI ITALIA SPA (C.F. 02508100928), con il patrocinio dell'avv.

PINORI STEFANO e dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore [REDACTED].

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio

dell'avv. **LONGO GIOVANNI** e dell'avv. **GIACONI LUCA**

(GCNLCU67C26B950P) [REDACTED] elettivamente

domiciliato in **LUNGARNO BUOZZI, 13 PISA**, presso il difensore avv.

LONGO GIOVANNI

PARTE CONVENUTA

□□□



In data 4 maggio 2018 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 19 ottobre 2018.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In primo grado, [REDACTED] conveniva in giudizio di fronte al Giudice di Pace di Pisa la TISCALI ITALIA SPA, esponendo quanto segue:

- Nel gennaio 2007, parte attrice richiedeva l'attivazione delle linea telefonica e ADSL con la compagnia telefonica Tiscali che, a conferma dell'avvenuta ricezione della volontà del richiedente, comunicava in data 31 gennaio 2007 che *"i tempi medi di attivazione della connessione ADSL variano in media tra i 10 e 25 giorni"* (doc. 1 del fascicolo di primo grado);
- Nonostante la comunicazione da parte di Tiscali, in data 25 maggio 2007, dell'avvenuto allaccio della linea, questa non veniva mai attivata, causando disagi lavorativi all'istante, che ne necessitava per il suo Studio Tecnico;
- la Tiscali inviava, inoltre, al cliente la fattura n. 71754669, con la quale richiedeva la somma di €. 128,60, relativa al periodo in cui sia il telefono che la linea ADSL non erano stati attivati;
- oltre al danno patrimoniale, derivante dalle difficoltà di lavorare in assenza di linea internet e telefonica, parte attrice richiedeva, altresì, un risarcimento a titolo di danno morale e/o esistenziale, considerato il grave disservizio che ne aveva pregiudicato i ritmi e lo stile di vita.

Tanto premesso, parte attrice così concludeva: *"accertare che nulla è dovuto dal sig. [REDACTED] alla Tiscali in riferimento alla fattura n. 71754669 di € 128,60, in quanto riferita ad un servizio mai attivato all'istante; - accertare altresì la violazione da parte della Tiscali del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c., e la violazione dei principi codificati nell'art. 1, capo 2, lett. e della legge 30 luglio 1998, n. 281, della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi nei confronti delle attore, e conseguentemente; - condannare la Tiscali a dare e*



pagare, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e/o esistenziali, subiti dal sig. [REDACTED] la somma che appare equa di € 4.000,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d'equità, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre c.a.p. ed i.v.a. come per legge da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c."

Si costituiva in giudizio TISCALI ITALIA SPA, contestando *in toto* le pretese attoree ed esponendo quanto segue:

- parte convenuta non aveva alcuna responsabilità nella determinazione del ritardo lamentato dall'attore, avendo posto in essere con tempestività tutti gli adempimenti di propria competenza; tale ritardo dipendeva, infatti, da colpa della Telecom, dalla quale la Tiscali dipendeva per l'attivazione dei propri servizi;
- il danno patrimoniale lamentato dall'attore era assolutamente indeterminato ed indeterminabile, non essendo allegate circostanze specifiche da cui desumere il pregiudizio economico posto in rapporto di causalità con la condotta della Tiscali;
- il danno non patrimoniale, analogamente, non poteva considerarsi *in re ipsa*, necessitando di prova specifica, non soddisfatta nel caso di specie.

Tanto premesso, parte convenuta così concludeva: *"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare di rito: per le ragioni di cui alla superiore parte espositiva, previo differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 318 comma 2, c.p.c., autorizzare la convenuta Tiscali Italia s.p.a. a chiamare in giudizio, ai sensi degli artt. 106, 167, e 269 c.p.c., la società Telecom Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza degli Affari, 2. In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cascina, dichiarando, per contro, quella del Giudice di Pace di Cagliari. Nel merito, in via principale: rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto mandare assolta Tiscali Italia s.p.a. da ogni avversa pretesa. Nel merito in via subordinata: dichiarare Telecom Italia s.p.a. a tenere indenne Tiscali Italia s.p.a. da tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta e, conseguentemente condannare la medesima Telecom Italia*



s.p.a. a rimborsare a Tiscali Italia s.p.a. quanto la stessa venisse condannata a pagare all'odierno attore. In ogni caso: condannare l'attore al pagamento in favore di Tiscali Italia s.p.a. – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, ult. Periodo, c.p.c. – delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio”.

Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della Telecom e, in data 22/12/2010, veniva integrato il contraddittorio. La Telecom, costituendosi, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da Tiscali e il giudice, con sentenza, estrometteva la Telecom, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di cui era causa.

Istruita la causa documentalmente, sentiti i testi indicati dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 14/12/2011.

Con sentenza n. 156 del 28/08/2012, il Giudice di Pace di Cascina accoglieva la domanda attorea, avendo accertato che: *“- nulla è dovuto dall'attore alla convenuta per la fattura n. 71754669 di € 128,60, perché riferita ad un servizio mai attivato. – la violazione da parte della convenuta del principio di correttezza e trasparenza del rapporto contrattuale stipulato con l'attore, avendogli fatto attendere inutilmente e per lungo tempo l'attivazione della linea senza mai attivarla ha procurato a quest'ultimo danni economici (trattandosi di un luogo di lavoro) e morali, sentendosi personalmente frustrato essendo impossibilitato a mettersi in contatto telefonicamente, ma dovendo usare cellulari e posta”.*

Pertanto, Tiscali Italia s.p.a. veniva condannato al pagamento di € 4.000,00, determinata in via equitativa, e di [REDACTED] per le spese processuali, oltre rimborso forfettario 12,50% IVA e CNAP come per legge.

TISCALI ITALIA SRL, pertanto, proponeva appello, ritenendo la sentenza di primo grado ingiusta per i seguenti motivi:

- 1) il Giudice di Pace di Cascina aveva liquidato in misura sproporzionata ed illegittima il risarcimento dei danni in favore dell'attore, che non aveva allegato sufficienti elementi per poter ritenere soddisfatto l'onere probatorio sul *quantum*;
- 2) il giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi secondo equità, dal momento che ai sensi del comma 2, dell'art. 113 c.p.c., il parametro equitativo non



può essere utilizzato nelle decisioni di controversie riguardanti i “contratti di massa”;

- 3) la domanda attorea rimaneva completamente indeterminata ed indeterminabile, rendendo impossibile lo sviluppo di una adeguata difesa della controparte;
- 4) nella quantificazione delle spese legali, il giudice di Pace non aveva tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova tabella dei compensi professionali allegata al Decreto Ministero della Giustizia n.140 del 20 luglio 2012, avendo, pertanto, liquidato una somma superiore rispetto al dovuto.

Per tali motivi, Tiscali Italia s.p.a. chiedeva il rigetto delle domande formulate dal Sig. [REDACTED] in quanto infondate, o, in subordine, una diminuzione del risarcimento dovuto. In estrema ipotesi, chiedeva una diversa liquidazione delle spese legali, in conformità con la Tabella dei compensi professionali.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11 giugno 2013, [REDACTED] chiedeva la conferma della sentenza impugnata, ritenendo congruo il risarcimento liquidato in primo grado, per violazione del principio di buona fede e di correttezza, trasparenza ed equità da parte di Tiscali Italia S.p.a. Doveva, inoltre, ritenersi corretta la quantificazione delle spese legali, dal momento che i nuovi parametri previsti nella Tabella sarebbero stati applicabili solo ai compensi spettanti a professionisti che, al momento della loro entrata in vigore, non avessero ancora completato la propria prestazione.

...

Con il primo motivo di appello, Tiscali Italia S.p.a. riteneva non assolto l'onere probatorio relativo alla sussistenza di un effettivo danno patrimoniale e non, subito da parte attrice.

In particolare, avrebbe errato il Giudice di primo grado allorché ha fatto discendere dall'inadempimento la prova anche del danno che avrebbe inoltre liquidato in misura “*del tutto sproporzionata, illegittima, immotivata e senza alcun fondamento probatorio*”.

Il motivo di gravame non è fondato.



Ed invero, come accertato dalla sentenza di primo grado e come non fatto oggetto di specifico motivo di appello, l'inadempimento della Tiscali non è in discussione.

È infatti ormai passato in giudicato l'accertamento dell'inadempimento della parte appellante all'obbligo di fornire all'appellato la linea telefonica e trasmissione dati (internet): il contratto fu stipulato a gennaio 2007 e nell'aprile 2007 la linea non era ancora stata attivata.

A fronte quindi di un totale inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto di fornire la linea telefonica e trasmissione dati a soggetto che, come l'appellato, pacificamente esercita una professione per la quale tali utenze erano fondamentali, e a fronte delle altre emergenze probatorie processuali, deve ritenersi sufficientemente provato il danno subito dalla parte appellata.

È del tutto probabile infatti che il professionista appellato abbia subito un nocumento patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della mancata attivazione per oltre quattro mesi della linea telefonica e trasmissione dati, dal momento che in tale periodo lo studio professionale dell'appellato restò irraggiungibile dall'esterno sia telefonicamente che per email, come confermato dai testi escussi in primo grado.

Il pregiudizio patrimoniale deve ritenersi provato proprio da tali testimonianze che hanno confermato come lo studio fosse isolato e come i clienti si siano lamentati di non poter raggiungere lo studio stesso telefonicamente o a mezzo internet: da tali circostanze può dedursi, quanto meno in via presuntiva, la grave difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con clienti e colleghi e la conseguente presumibile perdita di incarichi professionali.

Del resto è ormai notorio che nell'attuale mercato del lavoro, tutti i rapporti professionali e commerciali nascono o quanto meno fruiscono e si alimentano incessantemente dei moderni mezzi di comunicazione, tra i quali, innanzitutto, la linea dati e telefonica.

Quanto alla quantificazione di tali danni patrimoniali, si deve concordare col Giudice di prime cure circa l'oggettiva impossibilità di determinarne il preciso ammontare, difficoltà alla quale soccorre il criterio della liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., modalità di liquidazione che non dev'essere assolutamente confusa con la decisione secondo equità come invece sembra fare parte appellante.



Ciò detto, la liquidazione dei danni effettuata dal Giudice in forma equitativa appare del tutto congrua, se si tiene conto del lungo periodo di privazione della linea telefonica e dati, dell'attività professionale svolta presso l'immobile, delle lamentele dei clienti e tenendo presente che sussiste una lesione dell'immagine professionale dello studio, dal momento che per i vari clienti l'impossibilità di mettersi in contatto con lo il professionista potrebbe con ogni probabilità avere ingenerato la convinzione di essere di fronte a uno studio professionale non pienamente efficiente.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza sotto il profilo della liquidazione delle spese processuali, affermando che erroneamente il primo Giudice avrebbe applicato le tariffe previgenti al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, il quale entrò in vigore il 22 agosto 2012 e quindi avrebbe dovuto trovare applicazione, essendo la sentenza stata emessa il 28 luglio 2012.

Il motivo è infondato: correttamente il primo Giudice ha applicato le tariffe vigenti nel momento in cui l'attività difensiva da liquidare fu compiuta (si rileva che l'esame della sentenza - non ancora avvenuto e peraltro del tutto eventuale - non fu liquidato con tale provvedimento, ma fu liquidata l'attività difensiva effettivamente compiuta fino alla precisazione delle conclusioni e quindi fino a epoca in cui era ancora vigente la vecchia tariffa; cfr. sul punto Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017).

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello, consegue l'obbligo di parte appellante di pagamento del contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TISCALI ITALIA SPA contro la sentenza n. 156 del 28/08/2012, il Giudice di Pace di Cascina nei confronti di [REDACTED], ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:



- 1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- 2) Condanna TISCALI ITALIA SPA a rifondere in favore di [REDACTED] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi [REDACTED] oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 3) Dichiara TISCALI ITALIA SPA tenuta al pagamento del contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Pisa il 4 maggio 2018

IL GIUDICE
dott. Eleonora Polidori

